

OSSERVAZIONI AL DCO 257/2013/R/GAS

N. B.: I numeri si riferiscono ai capitoli del DCO stesso

5.1

Non si comprende come sia conciliabile il mantenimento del sistema delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento quando al successivo capitolo 13 si ipotizza di introdurre una componente tariffaria da applicare a livello di singolo comune.

9.2

Si sviluppano le analoghe considerazioni ovvero la conciliabilità di tariffe differenziate su 177 (175) ambiti definiti in base alle nuove concessioni rispetto alle tariffe comunali poi previste

12.1

In merito al riconoscimento in tariffa dei canoni concessorii di cui all'articolo 46 bis del DL 159/07, si evidenzia che a regime, ovvero dopo l'esperimento di tutte le nuove gare, detto canone dovrebbe essere sostituito da quello previsto dal DM n° 226/11.

Orbene, posto che il medesimo, per i comuni che non sono proprietari degli impianti, si ridurrà ad un valore fino al 5 % della sola remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, appare evidente che il mantenimento del riconoscimento in tariffa del canone fino al 10 % del VRD, potrebbe "incentivare" gli enti locali che oggi lo percepiscono a ritardare l'indizione delle gare posto che quest'ultimo canone in termini economici risulta essere nettamente superiore a quello previsto da DM (anche nel suo valore massimo che difficilmente sarà offerto in sede di gara)

Pertanto sarebbe auspicabile che il riconoscimento in tariffa di detto canone fosse gradualmente adeguato a quello ottenibile con il nuovo affidamento.

13

La questione di maggior rilievo è sicuramente rappresentata dal riconoscimento in tariffa della differenza tra RAB e VIR.

Al riguardo non riteniamo condivisibile l'ipotesi che detta differenza sia remunerata in maniera differenziata per singolo comune. Infatti le ragioni che possono determinare maggiori o minori differenze tra RAB e VIR spesso non sono riconducibili a responsabilità dirette dei singoli comuni, vedasi ad esempio il fatto che molte concessioni verranno a scadere anticipatamente ex lege rispetto alle loro scadenze naturali e pertanto le condizioni di devoluzione degli impianti previste a scadenza

non potranno verificarsi con conseguente incremento del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente, in analogia all'ipotesi del riscatto anticipato delle concessioni.

Inoltre l'introduzione di una "tariffa comunale" di remunerazione della differenza tra RAB e VIR comporterebbe l'insorgere di un significativo problema in merito alla valutazione in sede di gara dello "sconto" di cui all'articolo 13 comma 1 lettera i del DM n° 226/11.

Infatti, oltre ad evidenziare il fatto che ai sensi della norma citata lo sconto dovrebbe essere calcolato sulla differenza tra il "valore **complessivo** di rimborso ai gestori uscenti e la **somma** delle immobilizzazioni nette di località" ma nella "misura massima riconosciuta in tariffa" nell'ipotesi di definizione di specifiche componenti tariffarie "comunali" l'offerente dovrebbe o potrebbe offrire sconti differenziati in ragione delle singole tariffe comunali determinate dall'AEEG.

Si pensi ad esempio a due comuni appartenenti al medesimo ambito in cui nel primo la "differenza" RAB - VIR in termini economici sia pari ad € 10.000 ed un altro in cui la differenza sia pari ad € 1.000.000.

Orbene, come appare evidente, nel primo caso l'offerente potrebbe anche offrire uno sconto pari al 100 % dato il modesto valore economico della differenza. Per contro nel secondo caso esso potrebbe offrire uno sconto molto inferiore in ragione del valore economico della differenza.

Come potrebbe dunque la stazione appaltante individuare una formula lineare per mediare le infinite possibilità di sconti differenziati (si pensi ad un ambito comprendente oltre 100 comuni) offerti dagli offerenti al fine di individuare l'offerta migliore ?

In definitiva si ritiene preferibile che detto "onere di sistema", introdotto "*obtorto collo*" dall'articolo 24 comma 3 del dlgs n° 93/11 (recentemente avallato anche dall'autorevole parere della Corte Costituzionale) sia "spalmato" (ovvero "socializzato") quanto meno a livello d'ambito, per non dire a livello nazionale anche considerando i vantaggi ottenuti dai comuni che hanno beneficiato di rilevanti contributi pubblici ex legge 784/80 e che quindi si trovano ad avere un differenziale RAB – VIR mediamente molto più basso dei comuni che non hanno beneficiato di contributi pubblici.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare, rispetto al punto 14.18 del precedente DCO 56/2013 che le ottimistiche previsioni già svolte dall'AEEG in merito a scostamenti RAB – VIR pari a + 5% appaiono palesemente smentite dai fatti, posto che addirittura ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del DM n° 226/11, uno scostamento fino al + 25 % appare addirittura "fisiologico" e tale da non dover comportare un controllo da parte dell'AEEG stessa.

14.2

In merito alla mancata stratificazione dei costi storici iniziali, si vuole segnalare il rilevante problema verificatosi con le ex gestioni in economia che, come noto, non avevano spesso neppure il libro cespiti.

A ns. avviso l'AEEG dovrebbe proporre un programma di riclassificazione dei dati contabili risultanti da atti deliberativi o similari, regolarmente assunti dai comuni e dai relativi atti di impegno finanziario, allo scopo di poter ricostruire i costi storici di realizzazione degli impianti.

Ciò allo scopo di interrompere l'attuale situazione di mancato riconoscimento dei dati non derivanti da una contabilità civilistica propria dei concessionari privati.

Tale fenomeno si riverbera anche nei confronti dei gestori che sono succeduti negli anni a precedenti gestioni in economia.

In stretta connessione con la questione in oggetto, e con particolare riferimento all'attuale metodologia di calcolo del CIN e del relativo RCA, si segnala in questa sede il fatto che l'attuale sistema di definizione di detti valori non consente ai comuni che risultano essere proprietari di una porzione di rete ma che hanno affidato il servizio in concessione, di poter conoscere il valore del CIN e del RCA della porzione di impianti di loro proprietà.

La mancanza di tale dato comporta l'impossibilità di definire il "canone" che deriverebbe ai comuni dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 del DM 226/11.

Tale "problema" è stato già riscontrato a fronte di specifiche richieste inoltrate ai gestori da comuni che sono o saranno, prima del nuovo affidamento delle concessioni, proprietari di porzioni degli impianti di distribuzione.

Ciò in ragione del fatto che l'attuale sistema di calcolo delle tariffe non sembra consentire di avere un dato stratificato per anno di realizzazione e per tipologia di cespiti, dei valori che compongono il CIN.

Si rende pertanto necessario, con l'adozione del nuovo metodo, apportare le necessarie correzioni al fine di consentire ai comuni l'individuazione esatta delle quote di CIN loro proprietà e la relativa RCA.

31.12

In merito al fatto che l'AEEG non intende elaborare un proprio prezziario, si evidenzia che l'articolo 13 comma 1 lettera b. del DM 226/11, prevede tra le condizioni economiche in sede di gara d'ambito lo: "sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento". Pertanto, allo scopo di evitare il ripetersi di significative differenziazioni nella

metodologia di calcolo del costo di realizzazione degli impianti, fatto questo che ha generato la già citata questione della differenza tra RAB e VIR, si ritiene preferibile che l'AEEG definisca, anche per macroaree, un prezziario di riferimento almeno in relazione alle prestazioni di servizio minime, rappresentate dal costo di allacciamento, dal costo di posa del contatore, di sostituzione e/o verifica del medesimo.